

CONVENZIONE

per l'istituzione di un

Corso di Laurea Specialistica / Magistrale in**“Geofisica di Esplorazione e Applicata”**

TRA

L'Università di Pisa (P.I. 80003670504) con sede in Lungarno Pacinotti, 43 - 56126 Pisa, rappresentata dal Rettore Prof. Marco Pasquali, nato a Cremona il 2.3.1947 e domiciliato per l'incarico in Lungarno Pacinotti n. 43 - Pisa, autorizzato alla stipula del presente atto

E

Il Politecnico di Milano con sede in Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, codice fiscale N.80057930150 e partita IVA N.04376620151, rappresentato dal Rettore Prof. Giulio Ballio, autorizzato alla stipula del presente atto,

PREMESSO

- che l'Università di Pisa e' interessata ad istituire e ad attivare con il concorso del Politecnico di Milano un Corso di Laurea Specialistica /Magistrale in Geofisica di Esplorazione e Applicata (Classe delle lauree specialistiche in Scienze Geofisiche 85S / Classe delle lauree magistrali in Scienze Geofisiche LM 79);
- che le parti intendono formalizzare attraverso apposito atto convenzionale il loro rapporto di collaborazione,

CONSIDERATO

- che l'Università di Pisa, su iniziativa della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali con delibera n. 43/1 del 28/10/2005 e con il concorso della Facoltà di Ingegneria con delibera n. 41 del



19/01/2006 ha proposto di istituire un Corso di Laurea Specialistica /Magistrale in Geofisica di Esplorazione e Applicata con il concorso del Politecnico di Milano,

- che il Senato Accademico dell'Università di Pisa ha approvato l'ordinamento nella seduta del 24/01/2006 ed ha approvato la proposta di convenzione tra l'Università di Pisa ed il Politecnico di Milano con delibera n. 106 del 28/02/2006,
- che la Facoltà di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale del Politecnico di Milano ha approvato tale iniziativa nella seduta del 14/12/2005 ed ha approvato la proposta di convenzione con delibera del Consiglio di Facoltà del 08.03.2006;
- che il Senato Accademico del Politecnico di Milano ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di convenzione con l'Università di Pisa, con delibera in data 20.03.2006;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART.1

Le premesse e le considerazioni, accettate dalle parti, sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART.2

Le parti convengono di addivenire ad un rapporto stabile di collaborazione concernente le attività didattiche finalizzate alla formazione accademica e professionale degli studenti iscritti al Corso di Laurea Specialistica /Magistrale in Geofisica di Esplorazione e Applicata, attivato presso l'Università di Pisa con il concorso del Politecnico di Milano.




ART.3

Le parti convengono di istituire un Comitato di Coordinamento così composto:

- Preside della Facoltà di Scienze dell'Università di Pisa o suo delegato;
- Preside della Facoltà di Ingegneria Civile, Ambientale e Territoriale del Politecnico di Milano o suo delegato;
- Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica /Magistrale in Geofisica di Esplorazione e Applicata o suo delegato;

Nella assunzione di deliberazioni, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Il Comitato di Coordinamento sovrintende alla gestione e allo sviluppo del progetto didattico ed in particolare:

- a) verifica l'attuazione della convenzione ed il rispetto di quanto in essa previsto, formulando anche eventuali proposte circa l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche e formative;
- b) valuta e propone ai contraenti eventuali modifiche alla Convenzione;
- c) redige una breve relazione annuale, da trasmettere ai Rettori dei due Atenei convenzionati, sullo stato di attuazione della convenzione;

Il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività del Corso di Laurea Specialistica /Magistrale in Geofisica di Esplorazione e Applicata, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni delle Facoltà interessate e dei rispettivi Senati Accademici, viene svolto dal Consiglio di Corso di Laurea Specialistica /Magistrale composto dai docenti dell'Università di Pisa e del Politecnico di Milano che svolgeranno corsi di insegnamento nell'ambito del suddetto Corso di Laurea Specialistica /Magistrale.

Il Consiglio di Corso di Laurea Specialistica /Magistrale in particolare:



- a) predisporre il Regolamento Didattico e;
- b) definisce e propone il piano didattico specificando gli insegnamenti ed i relativi crediti formativi;
- c) definisce ogni anno il Manifesto degli Studi con gli insegnamenti attivati e le attività connesse;
- d) formula proposte in merito all'eventuale numero programmato di iscrizioni;
- e) raccoglie osservazioni e formula proposte in merito alla migliore armonizzazione del percorso formativo congiunto;
- f) per quanto di propria competenza valuta ed approva i piani di studio degli studenti;
- g) qualora necessario, nomina specifiche Commissioni di lavoro al fine di sviluppare e risolvere eventuali problematiche relative alla erogazione della didattica. In particolare si avvale dell'opera della Commissione Didattica, composta da docenti del Consiglio di Corso di Laurea Specialistica /Magistrale, che svolge attività di valutazione degli studenti ai fini dell'accesso al corso di laurea, di organizzazione logistica della didattica e di supporto nella preparazione dei piani di studio degli studenti.

ART.4

Per la collaborazione prevista al precedente art. 2 l'Università di Pisa si impegna a conferire ai docenti e ricercatori del proprio Ateneo i necessari incarichi di insegnamento mentre il Politecnico di Milano si impegna ad aprire l'accesso agli insegnamenti erogati presso il proprio Ateneo e a verbalizzare secondo le proprie modalità l'esito delle prove di esame, provvedendo poi a trasmettere apposita certificazione all'Università di Pisa.



I due Atenei si impegnano a mettere a disposizione dei propri docenti coinvolti nell'iniziativa le proprie attrezzature didattiche ed in particolare quelle atte all'erogazione della didattica in teleconferenza compatibilmente con le proprie disponibilità.

ART.5

L'Università di Pisa curerà, sostenendone i relativi oneri economici, tutti gli aspetti amministrativi e gestionali quali la riscossione delle tasse e contribuzioni, la segreteria studenti e le iscrizioni.

ART.6

Le attività del corso di laurea specialistica/magistrale in oggetto verranno erogate presso le sedi dei due Atenei, ivi comprese eventuali sedi distaccate.

ART.7

La presente Convenzione decorre dall'anno accademico 2006/2007 e avrà durata di due anni accademici e sarà tacitamente rinnovata di biennio accademico in biennio accademico salvo disdetta da comunicare da una delle parti, con preavviso di almeno un anno accademico, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART.8

Ciascuna parte sosterrà gli oneri derivanti dagli insegnamenti o da altre attività didattiche dalla stessa parte erogate.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e delle disposizioni universitarie.

L'Università di Pisa verserà annualmente al Politecnico di Milano una quota pari al 20% della dotazione finanziaria derivante dalla riscossione dei contributi studenteschi per l'iscrizione al corso di laurea specialistica. Tale

quota potrà essere eventualmente modificata su proposta del Comitato di Coordinamento sulla base degli effettivi oneri didattici sostenuti dagli Atenei.

ART.9

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale e dei propri studenti che, in virtù della presente convenzione, verranno chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale e gli studenti delle parti contraenti sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.5 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 626/94 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante (art. 2 del D.I. 363/98); tutti gli obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.




ART.10

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Pisa.

ART. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4, Tariffa parte II annessa al D.P.R. 26/4/1986 N. 131 .

ART.12

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, anche verbalmente per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell’Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.




Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Milano,

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

(Prof. Giulio Ballio)



UNIVERSITA' DI PISA

IL RETTORE

(Prof. Marco Pasquali)

